



NOTA DI LETTURA UIL PENSIONATI DEI PROVVEDIMENTI DEL DECRETO LEGGE 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS), IN MATERIA DI SALUTE, SERVIZI SOCIOSANITARI E DISABILITÀ.

L'articolo 26 recante le disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle misure straordinarie, già introdotte dal Decreto Legge 104/2020 (Decreto agosto), in materia di abbattimento delle liste di attesa, per il recupero delle prestazioni di ricovero e per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. La norma prevede la possibilità per Regioni e Province autonome di ricorrere, anche, all'acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, fermo restando il prioritario ricorso al riconoscimento delle prestazioni aggiuntive al personale impiegato nelle strutture pubbliche. La copertura finanziaria degli interventi avverrà attraverso l'utilizzo delle risorse non impiegate nell'anno 2020 previste del Decreto 104/2020.

L'articolo 27, esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID, prevede l'esenzione dal ticket per prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto. In particolare, introduce un protocollo sperimentale nazionale di monitoraggio che prevede l'esecuzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nei Livelli Essenziali di Assistenza, senza compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito. Il fine è quello di garantire una presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale, mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico severo Covid 19 correlato e che potrebbero nel tempo mostrare effetti cronici della malattia.

L'articolo 28, iniziative internazionali per il finanziamento dei "beni pubblici globali" in materia di salute e clima, istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell'Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima. In particolare, le iniziative finanziate dal fondo sono finalizzate: a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell'Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali; b) a sostenere l'azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, nell'ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

L'articolo 29, incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, prevede che per favorire il completamento della riorganizzazione e modernizzazione della rete laboratoristica del Servizio sanitario nazionale, a tutt'oggi non attuate in pieno, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente a standard previsti, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200 mila esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti

dell'importo pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021 e di 23 milioni di euro per l'anno 2022. Al riparto delle risorse si provvede con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Comitato permanente per l'erogazione dei Livelli di assistenza il cronoprogramma di attuazione.

L'articolo 31, disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci, con l'intento di incentivare e sostenere le imprese che effettuano progetti di ricerca e sviluppo in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini, si riconosce alle imprese un credito d'imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per i suddetti progetti. L'agevolazione spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario, non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.

L'articolo 32, credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, in vista delle riaperture delle attività, riconosce per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 un credito d'imposta del 30%, fino a un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, a favore degli esercenti arte e professione, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. A tal fine sono stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 33, servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e reclutamento straordinario psicologi, ha l'obiettivo di potenziare i servizi di prevenzione e cura dedicati, garantendo un approccio multidisciplinare che permetta una tempestiva presa in carico dei pazienti, e una conseguente maggior appropriatezza della cura con uno stanziamento di 8 milioni di euro. Le aziende e gli enti del SSN possono, in relazione ai modelli organizzativi regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021 per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Si prevede, inoltre, la possibilità per le regioni e le province autonome di autorizzare le aziende e gli enti del SSN a conferire dal 1 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi regolarmente iscritti al relativo albo professionale, con l'obiettivo di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, anche in considerazione delle criticità connesse al perdurare della pandemia da COVID-19, avuto riguardo, in particolare, delle forme di disagio e di malessere psicologico dei bambini e degli adolescenti, e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 37, reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità, prevede che il reddito di ultima istanza, che spetta agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS o alle Casse professionali è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, ossia la prestazione economica

che spetta ai lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a cui è stata riconosciuta un'invalidità psico-fisica che comporta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3.

L'articolo 53, Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, istituisce un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentari (buoni spesa), nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Maggio 2021